

1. Regolazione della Qualità tecnica (RQTI)

Con la Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27/12/2017 (**Delibera 917/2017**) l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (**ARERA**) ha definito la disciplina della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato (**RQTI**), con un approccio asimmetrico e innovativo, che considera le condizioni specifiche dei diversi contesti al fine di individuare stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore degli utenti dei diversi servizi.

Il modello di regolazione si applica **dal 1° gennaio 2018** ed è basato su un sistema di indicatori composto da:

- prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede, di norma, l'applicazione di indennizzi automatici; essi individuano:
 - il valore della “*Durata massima della singola sospensione programmata*” (S1) pari a 24 ore;
 - il valore del “*Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile*” (S2) pari a 48 ore;
 - il valore del “*Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura*” (S3) pari a 48 ore;
- standard generali: sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante. I macro-indicatori sono:
 - M1 - “*Perdite idriche*” (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari, sia delle perdite percentuali;
 - M2 - “*Interruzioni del servizio*” (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;
 - M3 - “*Qualità dell'acqua erogata*” (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto: i) dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso di campioni interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;
 - M4 - “*Adeguatezza del sistema fognario*” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch'esso secondo una logica multi-stadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;

- M5 - “*Smaltimento fanghi in discarica*” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;
- M6 - “*Qualità dell'acqua depurata*” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.

Il modello definito dalla Delibera 917/2017 prevede che per ciascun macro-indicatore (inteso come obiettivo minimo) l'Ente di governo dell'ambito (**EGA**), per ogni gestione operante sul territorio di pertinenza, individui:

- la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del Gestore e validati dal medesimo Ente di governo;
- l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il Gestore è tenuto a conseguire (annualmente) sulla base dei target fissati dal presente provvedimento.

Viene, inoltre, definito un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità da attribuire, a partire dall'anno 2020, alle *performance* dei Gestori nei due anni precedenti.

Per quanto non espressamente disposto nell'art. 3 dell'Allegato A alla Delibera 917/2017, si applicano le disposizioni di cui al Titolo X (*Indennizzi automatici*) dell'Allegato A alla Delibera 655/2015/R/IDR del 23/12/2015 (Qualità contrattuale - **RQSII**).

Inoltre, con la Delibera n. 235/2020/R/IDR del 23/06/2020 l'ARERA ha adottato un insieme di misure urgenti - comunque garantendo la stabilità del quadro di regole sviluppato negli anni - al fine di mitigare, con l'introduzione di alcuni elementi di flessibilità, gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.

Per quanto riguarda la Qualità tecnica, la Delibera 235/2020 ha previsto quanto segue:

- il differimento al 17/07/2020 del termine per la conclusione della **raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019** di cui al punto 2 della Delibera 46/2020 (termine già differito dal 17/04/2020 al 17/06/2020 con Delibera 59/2020);
- che gli **obiettivi relativi al 2020 e al 2021 sono valutati cumulativamente su base biennale** - in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla Delibera 917/2017 per la Qualità tecnica (RQTI); conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2022 con riferimento alle annualità 2020 e 2021, **costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021** per ogni macro-indicatore.

2. Istanze previste ai sensi della RQTI

Nella suddetta Delibera 917/2017 l'ARERA ha precisato che “*l'applicazione della regolazione della qualità tecnica tiene conto delle **condizioni di partenza di ciascuna gestione**, come rilevate e validate dal competente Ente di governo dell'ambito, in un quadro di equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza*” (art. 5.1).

Inoltre, secondo una logica di applicazione graduale e selettiva, l'ARERA ha previsto che ogni Ente di governo d'ambito possa formulare alcune tipologie di istanze (*ex ante* o *ex post*), opportunamente motivate, per richiedere la parziale/totale esenzione per un determinato arco temporale dall'applicazione di alcuni meccanismi previsti dalla RQTI.

In particolare, all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 ha previsto quanto segue:

5.2 *Con riferimento agli standard specifici di cui al comma 2.1, l'Ente di governo dell'ambito può formulare motivata istanza:*

- a) per la temporanea esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard, in caso di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale, per un arco di tempo predefinito e al solo fine di rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni per gli utenti finali;*
- b) per la temporanea sospensione, ex post, della erogazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard, nel caso in cui l'entità degli stessi sia tale da compromettere la continuità gestionale dell'operatore interessato.*

5.3 *Con riferimento agli standard generali di cui al comma 2.2, l'Ente di governo dell'ambito può formulare, ex ante, motivata istanza:*

- a) per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all'Articolo 7, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente all'effettuazione delle medesime, per un arco di tempo predefinito e al solo fine di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale del citato meccanismo;*
- b) per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all'Articolo 7, ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti, precisando gli interventi e la tempistica prevista per superamento, in un arco di tempo predefinito, delle criticità relative ai macro-indicatori per i quali non sono inizialmente verificati i prerequisiti;*
- c) per la temporanea definizione di obiettivi di miglioramento da valutare cumulativamente su base biennale, in luogo delle verifiche annuali, in caso di rilevanti attività di realizzazione tali da poter generare forme di discontinuità nel progressivo miglioramento delle performance gestionali.*

5.4 *Con riferimento agli standard specifici e generali, l'Ente di governo dell'ambito può formulare, ex post, motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti gli indennizzi automatici e il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisi e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore.*

Inoltre, in caso di mancata adeguatezza ai prerequisiti, all'art. 24.2 dell'Allegato A alla Delibera 917/2017 si riporta quanto segue:

24.2 *E' facoltà dell'Ente di governo dell'ambito di proporre istanza motivata per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti. Nella medesima istanza si precisano i tempi e le modalità di superamento dei casi di mancanza dei prerequisiti, integrando coerentemente i pertinenti schemi regolatori, laddove necessario.*

3. Inquadramento tecnico-gestionale del settore Fognatura

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato (**S.I.I.**) in 52 Comuni nell'ambito del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" compresi nelle Province di Treviso, Vicenza e Belluno, su una superficie totale di 1374 Km².

Con riferimento alla rete fognaria, vengono gestiti circa 1600 Km di condotte, con sistemi di raccolta prevalentemente di tipo misto distribuiti in 20 Comuni situati nella fascia Nord-Ovest e centrale del territorio gestito. Sono presenti reti di raccolta prevalentemente di tipo separato nei restanti 32 Comuni serviti.

Nella figura di seguito riportata vengono messi in evidenza gli sfioratori di piena delle reti miste, con evidenza dei Comuni caratterizzati da sistemi di raccolta di tipo misto o separato.




Figura 1 - Mappa distribuzione sfioratori di piena nel territorio servito

4. Inquadramento normativo regionale

Piano di Tutela delle Acque D.Lgs. 152/2006

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque - art. 33

Linee guida applicative DGR 80/2011

<p>Art. 33 - Sfiotori di piena delle reti fognarie miste</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per gli sfiotori di piena di reti fognarie miste, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore (Qm) deve essere pari a cinque. Tale rapporto può ridursi a tre per l'ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione.2. Alla sezione biologica dell'impianto di depurazione deve comunque pervenire la portata non inferiore a 2 Qm.3. Gli sfiotori esistenti che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico. E' comunque in ogni caso necessaria l'acquisizione del nulla osta idraulico.⁶⁶4. Gli sfiotori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfiotori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfiotori siano dotati almeno di una sezione di <p>⁶³ Comma aggiunto, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 145 del 15/02/2011.</p> <p>⁶⁴ Comma aggiunto, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 145 del 15/02/2011.</p> <p>⁶⁵ Comma aggiunto, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 842 del 15/5/2012.</p> <p>⁶⁶ Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'art. 33.</p>
<p style="text-align: right;">pag. 28/69</p> <p>abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile.</p> <p>⁶⁷</p>

Figura 2 - Estratto art.33 che disciplina la funzionalità degli sfiotori di piena delle reti miste da Norme Tecniche di Attuazione – Deliberazione n.107/2009 e s.m.i.

Con riferimento all'indicatore M4 "Adeguatezza del sistema fognario", più specificatamente M4.b (*Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena*), si precisa che nell'anno 2016, entro il termine previsto dalla normativa regionale sopra esposta, è stata svolta la ricognizione degli

sfiatori di piena nel territorio gestito ed è stato redatto il progetto con piano economico di adeguamento, suddiviso per lotti annuali funzionali e riportato nel documento “*Redazione dell’indagine di funzionalità e del progetto con piano economico di adeguamento degli sfiatori di piena delle reti fognarie di tipo misto*”, approvato dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale con deliberazione n. 2 del 18.01.2017 (prot. 018) e successivi aggiornamenti - anno 2018 deliberazione n. 18 del 16.04.2019 (prot. 366) - e - anno 2019 determinazione n. 5 del 23.01.2020.

Gli sfiatori di piena gestiti sono 173, di cui n° 173 adeguati ai sensi dell’art. 33, comma 1 e n° 14 adeguati anche dal punto di vista della trattenuta dei solidi ai sensi dell’art. 33, comma 4.

La ricognizione ed il programma di adeguamento pluriennale, suddiviso per lotti funzionali annuali, è stato recepito dalla Regione Veneto con Decreto n. 277 del 07.08.2018.

5. Azioni intraprese/da intraprendere

È necessario considerare che la programmazione per gli interventi riconducibili a obiettivi funzionali legati all’indicatore M4.b, sulla base del suddetto progetto di adeguamento approvato dalla Regione Veneto con Decreto n. 277/2018, è stata suddivisa in lotti funzionali annuali di cui è previsto il completamento entro l’anno 2025.

I suddetti interventi richiederanno un significativo impegno tecnico-organizzativo, anche in termini di *project management*, per cui sarà richiesta la predisposizione di progetti, l’indizione ed aggiudicazione di gare d’appalto, la direzione e contabilizzazione dei relativi lavori, il collaudo e la messa in esercizio delle opere, etc., i cui effetti in termini di miglioramento delle *performance* del sistema fognario (ed in particolare di adeguamento degli scaricatori di piena gestiti) saranno ragionevolmente percepibili **solo su un arco temporale almeno triennale**.

Nel precedente PDI 2016-2019, predisposto ai sensi della Delibera 664/2015 (MTI-2) e della Determina 2/2016-DSID e poi revisionato in sede di aggiornamento biennale 2018-2019 ai sensi della Delibera 918/2017 e della Delibera 917/2017, sono stati programmati i seguenti interventi riconducibili ad obiettivi funzionali all’indicatore M4:

Anno	Descrizione intervento	Obiettivo	Importo (€)
2017-2025	MESSA A NORMA SCOLMATORI	Adeguamento di tutti gli sfiatori di piena	€ 1.600.000
2017-2018-2019	MESSA A NORMA SCOLMATORI 1°, 2°, 3° LOTTO Progettazione e lavori di adeguamento	Progettazione ed esecuzione lotto 1,2,3	

Gli obiettivi in termini di effetto sull’indicatore M4.b, per conseguenza sul macro-indicatore M4, non sono determinabili prima del completamento del progetto definitivo-esecutivo per ciascun lotto funzionale.

Con determinazione del Consiglio di Bacino n. 34 del 27.08.2019 (prot. 671) è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo "*Lavori di adeguamento degli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo misto – lotto 1,2,3°*" per un importo complessivo di € 340.000,00.

Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di M4.b, si riporta di seguito la tabella di riepilogo con la previsione di progetto:

Anno	Descrizione intervento	Obiettivo	Importo (€)
2017-2018-2019	MESSA A NORMA SCOLMATORI - 1°,2°,3° LOTTO Progettazione e lavori di adeguamento	Adeguamento di n° 37 manufatti sui totali n° 173 gestiti	€ 340.000

In data 20/01/2020 sono stati consegnati i lavori di adeguamento dei primi tre lotti funzionali, che vedranno i benefici sul sistema fognario nell'anno 2020, con l'adeguamento di ulteriori n° 37 manufatti scolmatori sui totali n° 173 gestiti. Si prevede quindi, nell'anno 2020, il completamento dell'adeguamento di un numero totale di sfioratori pari ad almeno 51 manufatti, con ricalcolo di M4.b al valore di 70,5%, e significativa riduzione rispetto al valore di riferimento negli anni 2016-2017 che risultava pari al 94,8%.

Con riferimento al macro-indicatore M4 si rammenta che, sulla base dei valori 2019 degli indicatori M4a (0,95), M4b (91,9%) e M4c (0,0%), ATS si posiziona in classe D (a causa della non conformità, per quanto attiene la quantità di solidi sospesi trattenuta, della quasi totalità degli scaricatori di piena gestiti nel territorio) e, quindi, sarebbe previsto entro il 2021 un obiettivo per M4b del 74,4% valutato cumulativamente su base biennale (riduzione cumulata del 10% in ciascuno dei due anni) ai sensi della Delibera 235/2020.

In merito agli ulteriori sviluppi del piano di adeguamento, proseguendo con la logica di accorpamento dei lotti funzionali almeno su base triennale, si prevede in effetti di ottenere il raggiungimento degli obiettivi legati all'indicatore M4b secondo il programma di seguito riportato, che è stato recepito nella nuova programmazione 2020-2027 in termini di Pdl e POS e riguarda un arco temporale necessariamente più che biennale:

Anno	Descrizione intervento	Obiettivo
2017-2018-2019 (effetti biennio 2020-2021)	MESSA A NORMA SCOLMATORI 1°,2°,3° LOTTO Progettazione e lavori di adeguamento	51 manufatti AD su tot. 173 M4.b - anno 2020 < 70.5% (M4.b - anno 2017 = 94.8%) Riduzione del 24.3 %
2020-2021-2022 (effetti biennio 2023-2024)	MESSA A NORMA SCOLMATORI 4°,5°,6° LOTTO Progettazione e lavori di adeguamento	112 manufatti AD su tot. 173 M4.b - anno 2023 < 35.25% Riduzione del 35.25 %
2023-2024-2025 (effetti biennio 2026-2027)	MESSA A NORMA SCOLMATORI 7°,8°,9° LOTTO Progettazione e lavori di adeguamento	173 manufatti AD su tot. 173 M4.b - anno 2026 0% Riduzione del 35.25 %

6. Conclusioni

Stante quanto in precedenza rappresentato, si ritiene che esistano condizioni e presupposti per richiedere, con riferimento al macro-indicatore M4:

- la definizione di obiettivi di miglioramento da valutare cumulativamente su base pluriennale secondo il programma proposto, in luogo delle verifiche annuali e/o biennali, con specifico riferimento all'indicatore M4.b che concorre a definirlo, alla luce delle rilevanti attività di realizzazione tali da poter generare forme di discontinuità nel progressivo miglioramento delle performance gestionali;
- la temporanea esclusione dall'applicazione del meccanismo incentivante per gli anni funzionali al completamento dei suddetti interventi.